

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 7 all'11 aprile 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

NEWS ID 259086 DELL'8 APRILE 2025

Le stazioni appaltanti possono, a determinate condizioni, rilasciare un certificato di esecuzione lavori cumulativo per contratti attuativi riferiti ad accordi quadro stipulati con un unico operatore economico.

Quanto sopra emerge dal [Comunicato del Presidente dell'ANAC del 19 marzo 2025](#).

1. Contesto e oggetto del comunicato

È stato chiesto ad ANAC di fornire chiarimenti sulla possibilità di rilascio dei CEL cumulativi nei lavori realizzati tramite contratti attuativi di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti pubblici. Finora, infatti, ogni contratto attuativo prevedeva il proprio certificato, con importi e date specifiche.

2. Eccezione ammessa: CEL cumulativo

Con il comunicato in commento, ANAC apre alla possibilità di acquisire un CEL unico, che potrà avvenire purché:

- l'accordo quadro è stato stipulato con **un unico operatore economico**;
- i contratti attuativi si riferiscono **a prestazioni rese a tutti gli effetti in continuità spazio-temporale ovvero nel medesimo sito**.

Laddove si riscontrassero tali condizioni, oltre ai singoli CEL, il RUP potrà emettere un CEL cumulativo che:

- somma i lavori già certificati dei singoli contratti attuativi già realizzati;
- annulla e sostituisce i CEL emessi in precedenza e relativi a lavorazioni confluite nel CEL cumulativo.

3. Condizioni e limiti

Ad avviso di ANAC, restano esclusi dal CEL cumulativo quegli interventi che, pur inseriti in un accordo quadro, siano totalmente scollegati tra loro.

4. Decorrenza e applicazione della nuova modalità

Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informatici, l'Autorità chiarisce che il rilascio dei CEL cumulativi sarà possibile solo a partire **dal 1° luglio 2025**. Da quella data, il nuovo certificato sostituirà quelli precedentemente rilasciati per i singoli contratti attuativi.

5. Raccomandazioni finali

ANAC invita le stazioni appaltanti a valutare con attenzione se ricorrono le condizioni per il CEL cumulativo. Conseguentemente, le stazioni appaltanti dovranno:

- individuare le prestazioni che possono essere completate ed eseguite con sequenzialità temporale o in cantieri localizzati nel medesimo sito;
- evitare di emettere un unico CEL per tutti i contratti attuativi se non sussistono le condizioni.

In caso contrario, ANAC potrà intervenire ai sensi dell'art. 222, comma 3, del d.lgs. 36/2023.

**

Il comunicato rappresenta, senz'altro, un primo passo verso la soluzione di un problema critico per le imprese esecutrici di Accordi Quadro. Infatti, l'emissione di CEL distinti per ogni singolo contratto attuativo è causa di una sostanziale "polverizzazione" degli importi eseguiti, con effetti penalizzanti sul fronte della qualificazione SOA.

Al contempo, con particolare riferimento ai lavori, sussistono profili di dubbio nell'esatta individuazione del concetto di prestazioni eseguite in continuità spazio-temporale e/o nel medesimo sito, cui ANAC collega la nuova modalità di certificazione.

Tale nozione, infatti, essendo connotata da un ampio margine di apprezzamento discrezionale, può generare il rischio di prassi applicative difformi ed eterogenee da parte delle committenti - fonte quindi di contenzioso- oltreché di interpretazioni restrittive, con ridimensionamento dell'effettiva portata della novità.

L'auspicio dell'ANCE, pertanto, resta quello di una ulteriore semplificazione delle modalità certificative dei lavori attuativi di accordi quadro.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

*** **

Comunicato ANAC 26 marzo 2025

Con il comunicato del 26 marzo 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità applicative della normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici, evidenziando criticità riscontrate in sede di vigilanza e formulando specifiche indicazioni operative.

Dopo un puntuale richiamo al quadro normativo vigente, sono stati illustrati gli adempimenti richiesti ai diversi soggetti coinvolti e gli strumenti di controllo finalizzati a garantire la corretta attuazione delle disposizioni, anche in relazione agli obblighi introdotti per le risorse PNRR.

Particolare attenzione è stata riservata all'inserimento delle clausole di tracciabilità, all'uso dei conti correnti dedicati e all'impiego dei codici identificativi CIG e CUP.

In conclusione, si rammentano le conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni, nonché le implicazioni sull'esecuzione contrattuale derivanti dalla mancata osservanza della disciplina.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3309

Con il parere n. 3309/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione del monitoraggio dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti, previsto dall'art. 11, commi 4-bis e 4-ter, dell'Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, è stato richiesto se il monitoraggio riguardi solo le procedure in cui è prevista la pubblicazione di un bando di gara oppure anche le procedure negoziate, e quali siano i criteri temporali per l'individuazione delle procedure da considerare ai fini del monitoraggio, alla luce dell'avvio dell'obbligo dal 1° gennaio 2025.

La risposta del MIT evidenzia che sono oggetto di monitoraggio esclusivamente le procedure che prevedono la pubblicazione di un bando di gara, restando escluse le procedure negoziate prive di bando. Inoltre, il monitoraggio si applica alle sole procedure i cui bandi siano pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025, non rilevando la data di scadenza per la presentazione delle offerte né la data di stipula del contratto.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3312

Con il parere n. 3312/ 2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024. In particolare, è stato richiesto se, per le procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31 dicembre 2024, nelle more dell'adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni, trovino ancora applicazione alcune disposizioni della precedente formulazione della norma e, inoltre, quale debba essere la corretta impostazione delle clausole di revisione prezzi da inserire nei documenti di gara.

La risposta del MIT evidenzia che la vigenza postuma della versione previgente dell'art. 60 è limitata esclusivamente al comma 3, lettera a), e al comma 4, con la conseguenza che il comma 2 nella nuova formulazione è già pienamente applicabile alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo.

Per quanto concerne le clausole di revisione prezzi, il MIT conferma che queste devono contenere le percentuali indicate nella nuova versione dell'art. 60, comma 2, lettera a), prevedendo quindi l'attivazione della clausola al superamento del 3% dell'importo complessivo dell'opera, e il riconoscimento del 90% del valore eccedente, applicato alle prestazioni ancora da eseguire.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 8/01/2025, n. 119

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato è intervenuto su alcuni profili applicativi dell'art. 97 del nuovo Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla modificazione soggettiva del raggruppamento temporaneo di progettisti in sede di gara.

La vicenda trae origine da una procedura di gara finanziata con fondi PNRR per la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica. Una delle concorrenti, seconda classificata, aveva contestato l'aggiudicazione lamentando, tra l'altro, la modifica dell'assetto soggettivo del raggruppamento di progettisti indicato dalla controparte, con la "conversione" di un professionista da mandante a giovane professionista, privo dei necessari requisiti.

In primo grado, il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo generiche le censure e irrilevante, anche per entità numerica e incidenza economica, la modifica denunciata. Aveva inoltre escluso l'esistenza di un avalimento "a cascata" e ritenuto non necessario indicare puntualmente il corrispettivo nel contratto di avalimento.

Il Consiglio di Stato ha invece riformato la decisione di primo grado, evidenziando che la modifica soggettiva del raggruppamento (da mandante a giovane professionista) costituisce di fatto un'estromissione, che può essere ammessa solo in assenza di modifiche sostanziali all'offerta. A tal fine, è richiesto un duplice adempimento: la "comprova" da parte dell'operatore economico e la "motivazione" da parte della stazione appaltante. Nel caso esaminato, entrambi risultavano assenti. La sentenza ha inoltre sottolineato che la rilevanza del progettista estromesso non poteva essere valutata solo in termini quantitativi, ma anche in considerazione del suo apporto qualitativo e del ruolo concreto ricoperto nella redazione del progetto tecnico.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 03/03/2025, n. 1795

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sulla giurisdizione applicabile alle controversie relative alla risoluzione del rapporto contrattuale instaurato a seguito di consegna anticipata dei lavori pubblici.

La vicenda trae origine da una procedura di affidamento, mediante finanza di progetto, di lavori e servizi per la riqualificazione di un'area comunale. La società aggiudicataria impugnava la determinazione con cui era stato annullato il verbale di consegna anticipata ed urgente delle aree, per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto.

In primo grado, il TAR aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario in quanto afferente alla fase esecutiva del rapporto.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, evidenziando che la consegna anticipata dei lavori costituisce, ancorché in assenza di formale stipulazione del contratto, l'instaurazione di un vincolo obbligatorio tra le parti, riconducibile alla fase esecutiva del rapporto. Conseguentemente, la controversia attinente alla risoluzione del contratto per inadempimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di valutazione su obbligazioni contrattuali e responsabilità derivanti dal loro eventuale inadempimento.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).